

Associazione

Association of Management Schools Switzerland **(AMS)**

– S t a t u t i –

In caso di divergenze d'interpretazione, fa fede la versione tedesca.

Indice

I Nome, sede e scopo

Art. 1: Nome, sede

Art. 2: Scopo

II Adesione

Art. 3: Membri

Art. 4: Ammissione

Art. 5: Uscita

Art. 6: Esclusione

Art. 7: Responsabilità

III Organi

Art. 8: Organi dell'associazione

A. Assemblea generale

Art. 9: Convocazione

Art.10: Proposte dei membri

Art.11: Presidenza e verbale

Art.12: Competenze

Art.13: Decisioni

B. Comitato

Art. 14: Composizione e organizzazione

Art. 15: Diritti, doveri e obblighi

Art. 16: Decisioni

C. Ufficio di revisione

Art. 17: Revisori

Art. 18: Elezione

Art. 19: Compiti

IV Segretariato generale

Art. 20: Segretariato generale

V Scioglimento dell'associazione

Art. 21: Motivi di scioglimento

VI Disposizioni finali

Art. 22: Approvazione degli statuti

I Nome, sede e scopo

Art. 1: Nome, sede

Con il nome Association of Management Schools Switzerland (di seguito AMS) è costituita un'associazione ai sensi dell'art. 60 segg. CC. La sede dell'associazione è a Lucerna.

Art. 2: Scopo

- ¹ Lo scopo dell'associazione è creare presupposti e condizioni quadro ottimali per l'ulteriore sviluppo dell'area disciplinare Economia e servizi presso le scuole universitarie professionali. Essa promuove inoltre lo scambio formale e informale tra i suoi membri.
- ² L'associazione rappresenta gli interessi e le posizioni comuni dei suoi membri sia nei confronti degli attori del panorama universitario svizzero sia nei confronti dell'economia, della società civile, dei media e della politica.
- ³ L'associazione è neutrale dal punto di vista confessionale e politico, non persegue scopi economici e serve esclusivamente fini di pubblica utilità ai sensi dell'art. 56 lett. g LIFD (Legge federale sull'imposta federale diretta) nonché delle corrispondenti disposizioni del diritto tributario cantonale.
Il patrimonio dell'associazione può essere impiegato soltanto per gli scopi previsti negli statuti. I membri non ricevono alcuna attribuzione dai fondi dell'associazione. In caso di scioglimento o soppressione dell'associazione, un eventuale patrimonio residuo è devoluto a una persona giuridica esente da imposte con sede in Svizzera che persegua scopi di pubblica utilità uguali o analoghi.

II Adesione

Art. 3: Membri

- ¹ Possono diventare membri dell'associazione le aree disciplinari Economia e servizi delle scuole universitarie professionali o degli istituti universitari professionali accreditati ai sensi della LPSU. Se una scuola universitaria professionale o un istituto universitario professionale accreditato ai sensi della LPSU dispone di più unità organizzative strutturalmente indipendenti nell'area disciplinare Economia e servizi, ciascuna di esse può essere membro dell'AMS a titolo individuale.
- ² L'associazione può inoltre ammettere come membri persone e organizzazioni provenienti dall'economia e dalla società civile per promuovere gli scopi descritti nell'art. 2.

Art. 4: Ammissione

L'ammissione di nuovi membri è decisa dall'assemblea generale su proposta del comitato.

Art. 5: Uscita

L'uscita dall'associazione avviene mediante dichiarazione scritta indirizzata al comitato. La disdetta è possibile in qualsiasi momento ed entra in vigore alla fine dell'anno civile in questione.

Art. 6: Esclusione

- ¹ L'assemblea generale decide in merito all'esclusione di un membro.
- ² La decisione di esclusione può essere impugnata per iscritto entro 30 giorni; la decisione definitiva deve quindi essere presa dalla successiva assemblea generale.

Art. 7: Responsabilità

Per le obbligazioni dell'associazione risponde esclusivamente il patrimonio dell'associazione. I membri non hanno alcuna responsabilità personale né obbligo di versamenti suppletivi.

III Organi

Art. 8: Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea generale quale organo supremo
- b) il comitato
- c) l'ufficio di revisione

A. Assemblea generale

Art. 9: Convocazione

- ¹ L'assemblea generale si riunisce almeno una volta all'anno.
- ² L'assemblea generale ordinaria si tiene nel primo semestre dell'esercizio ed è convocata per iscritto dal presidente/dalla presidente del comitato almeno dieci giorni prima, con indicazione dell'ordine del giorno e delle proposte.
- ³ Ulteriori assemblee generali sono convocate su decisione del comitato o quando lo richieda un quinto dei membri.

Art. 10: Proposte dei membri

- ¹ Le proposte di un membro all'assemblea generale devono essere presentate per iscritto al comitato almeno 20 giorni prima dell'assemblea generale. Le proposte presentate entro il termine devono essere inserite nell'ordine del giorno dell'assemblea generale.
- ² Se le proposte pervengono più tardi o si tratta di semplici domande, devono essere discusse in assemblea generale, ma una decisione è ammissibile solo in una successiva assemblea generale.

Art. 11: Presidenza e verbale

- ¹ L'assemblea generale è presieduta dal presidente/dalla presidente del comitato o, in caso di impedimento, dal vicepresidente/dalla vicepresidente.
- ² Delle deliberazioni deve essere redatto un verbale.

Art. 12: Competenze

All'assemblea generale spettano le seguenti competenze:

- a) Elezione del presidente/della presidente e del vicepresidente/della vicepresidente nonché dell'ufficio di revisione
- b) Istituzione di commissioni
- c) Ammissione di nuovi membri
- d) Approvazione del rapporto annuale del presidente/della presidente, del conto annuale e del budget, nonché discarico agli organi
- e) Determinazione delle quote associative

- f) Modifica degli statuti e scioglimento dell'associazione nonché determinazione dell'utilizzo del patrimonio dell'associazione in caso di scioglimento

Art. 13: Decisioni

- ¹ Ogni membro dispone di un voto.
- ² L'assemblea generale ha facoltà di deliberare se è presente almeno il 50% di tutti i membri.
- ³ Le decisioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti rappresentati. Lo scioglimento dell'associazione può tuttavia essere deciso soltanto con la maggioranza qualificata dei $\frac{3}{4}$ di tutti i membri.
- ⁴ In caso di parità di voti, il presidente/la presidente ha il voto decisivo.
- ⁵ Delle decisioni dell'associazione è tenuto un verbale.
- ⁶ La decisione scritta mediante procedura circolare è ammessa ed è equiparata a una decisione dell'associazione. La decisione è presa con la maggioranza assoluta dei membri.

B. Comitato

Art. 14: Composizione e organizzazione

- ¹ Il comitato si compone dei responsabili, o dei loro rappresentanti, delle aree disciplinari Economia e servizi delle scuole universitarie professionali o degli istituti universitari professionali accreditati ai sensi della LPSU. L'assemblea generale può decidere eccezioni.
- ² Il presidente/la presidente e il vicepresidente/la vicepresidente sono eletti dall'assemblea generale per una durata del mandato di due anni. La rielezione è consentita.
- ³ Il comitato elegge un segretario verbalista/una segretaria verbalista.

Art. 15: Diritti, doveri e obblighi

- ¹ Il comitato gestisce gli affari correnti dell'associazione, la rappresenta verso l'esterno e si occupa di tutti gli affari che non sono attribuiti all'assemblea generale.
- ² Spettano in particolare al comitato:
 - Esclusione di un membro (art. 6)
 - Convocazione di assemblee generali straordinarie (art. 9 cpv. 3)
 - Istituzione di commissioni e gruppi di lavoro
 - Esecuzione delle decisioni dell'assemblea generale
 - Competenza di spesa nell'ambito del budget
- ³ La rappresentanza legalmente vincolante dell'associazione avviene mediante firma collettiva a due di due membri del comitato o del segretariato generale. Per tutte le operazioni bancarie è richiesta la firma di due persone autorizzate.

Art. 16: Decisioni

- ¹ Il comitato ha facoltà di deliberare se è presente almeno la metà dei suoi membri.
- ² Le decisioni del comitato sono prese con la maggioranza assoluta di tutti i membri del comitato. In caso di parità di voti, il presidente/la presidente ha il voto decisivo.
- ³ Le decisioni mediante procedura circolare sono ammesse; anche in questo caso la decisione è presa con la maggioranza assoluta dei membri del comitato.
- ⁴ Delle sedute del comitato e delle decisioni adottate deve essere redatto un verbale.

C. Ufficio di revisione

Art. 17: Revisori

L'ufficio di revisione si compone di due revisori riconosciuti.

Art. 18: Elezione

L'ufficio di revisione è eletto dall'assemblea generale per una durata del mandato di due anni. La rielezione è consentita.

Art. 19: Compiti

L'ufficio di revisione verifica il conto annuale e la contabilità (giustificativi), presenta ogni volta all'assemblea generale, in occasione della sua assemblea generale ordinaria, un rapporto scritto e formula proposte.

IV Segretariato generale

Art. 20: Segretariato generale

¹ L'associazione dispone di un segretariato generale. I suoi compiti e la sua organizzazione sono determinati dal comitato.

² Il segretario generale/la segretaria generale assume anche la funzione di segretario verbalista/segretaria verbalista.

V Scioglimento dell'associazione

Art. 21: Motivi di scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione può avvenire se lo scopo dell'associazione non può più essere adempiuto.

VI Disposizioni finali

Art. 22: Approvazione degli statuti

I presenti statuti sono stati approvati dall'assemblea generale del 27 febbraio 2026 ed entrano in vigore il 1° marzo 2026.